

Comune di Praia a Mare
(Provincia di Cosenza)

Verbale n. 7 del 07 aprile 2022

L'anno 2022 il giorno sette del mese di aprile è presente il Revisore Unico del Comune di Praia a Mare (CS) nominato con D.C. n.16 del 12.11.20, per il triennio 2020/2023, col seguente ordine del giorno:

“potenziamento uffici - integrazione oraria”.

Il Revisore Unico

- visto lo Statuto Comunale,
- visto il Regolamento Comunale di contabilità,
- visto il D.Lgs. 267/2000,
- visto il D.Lgs. 118/2011,
- visto il D.Lgs. 165/2001,
- vista la L.160/2020,
- vista la DG n.162 del 09.12.2020 avente ad oggetto piano del fabbisogno 2021/2023;
- vista le pec del Responsabile dell'Ufficio Finanziario ricevute in data 1° e 5 aprile 2022, avente ad oggetto “potenziamento uffici” e contenete gli allegati di seguito elencati:
 1. proposta di delibera di G.C. del 31.03.2022 avente ad oggetto: “potenziamento uffici - integrazione oraria”;
 2. parere di compatibilità dei costi prot.012091 del 05.04.22;
 3. prospetto di calcolo delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato;

considerato che

- l'art.33 c.2 della L.58/2019 modificato dal c. 853, art. 1 L. n. 160/2020 costituisce l'attuale normativa in materia di facoltà assunzionali del personale dei Comuni;
- il Decreto 17.03.2020 “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni”, pubblicato in G.U. il 27.05.2020, individua, all'art. 4 c.1, con la tabella n. 1 i valori soglia differenziati per fascia demografica, con la tabella n. 2, all'art.5 c.1, le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per i comuni che si collocano al di sotto dei predetti valori soglia;
- il DM 17 marzo 2020 ha fissato la decorrenza del nuovo sistema per il calcolo della capacità assunzionale dal 20 aprile 2020;
- i Comuni che si collocano al di sotto del valore soglia stabilito per la propria fascia demografica possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato:
 - sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti non superiore a tale valore soglia;
 - nel rispetto della dinamica di crescita delimitata dalla tabella 2 (contenuta nell'art. 5), che individua le percentuali massime di incremento annuale della spesa di personale;
- qualora l'Ente opti per la facoltà concessa dall'art. 5, comma 2, i resti assunzionali residui dei cinque anni antecedenti al 2020 non si sommano, ma si sostituiscono agli spazi assunzionali ricavabili in applicazione della tabella n. 2 del Decreto;

preso atto che

in attuazione di quanto previsto dall'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, i Comuni possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito dal Decreto attuativo come percentuale, differenziata per fascia

demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità assestato in bilancio di previsione, nonché nel rispetto della percentuale massima di incremento annuale della spesa di personale, anch'essa definita dal Decreto attuativo;

visto

- il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile dal Responsabile dell'area economica finanziaria espresso ai sensi degli articoli 49 - 1° comma - e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;
- che il potenziamento dell'orario del personale dipendente è coerente con il piano triennale del fabbisogno del personale 2021/2023;
- che è assicurato il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio;
- che a decorrere dal 20 aprile 2020, i Comuni possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di una spesa complessiva non superiore ad un valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità assestato in bilancio di previsione;
- il suddetto potenziamento non determina il superamento del valore soglia di cui alla tabella 1 del suddetto Decreto;
- la certificazione del Responsabile dell'area economica finanziaria sul calcolo delle capacità assunzionali di personale;
- accertato che l'Amministrazione Comunale ha un valore soglia definito come percentuale pari a 19,20% che si posiziona al di sotto della soglia minima pari al 26,90%, come definito dalla tabella 1 del DPCM sopra citato; pertanto, per l'anno 2022, l'ente potrà incrementare la spesa del personale per un valore massimo di € 517.355,21;
- che la spesa del personale nel redigendo bilancio di previsione per l'anno 2022 è pari ad € 2.200.386,21;
- che, per il rispetto del limite di cui all'art. 9, comma 28 del D.L.78/2010, così come aggiornato dal D.L. 90/2014, la spesa complessiva per il personale a tempo determinato non può essere superiore al 50% della spesa sostenuta per le medesima finalità nell'anno 2009.

Il Revisore,

RACCOMANDA

ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L. 448/2001, ed a seguito dell'istruttoria svolta, prima di procedere alle assunzioni previste, di verificare il rispetto delle condizioni suddette necessarie per dar seguito a detti fabbisogni.

Per tutto quanto sopra esposto ed in relazione alle proprie competenze, esprime

PARERE FAVOREVOLE

sulla proposta di deliberazione di Giunta Comunale del 31.03.2022, avente ad oggetto: "potenziamento uffici - integrazione oraria".

Copia del presente verbale viene trasmessa, a cura del protocollo, al Sindaco, al Responsabile dei Servizi Finanziari e al Segretario Comunale.

Il Revisore Unico



Chiara Caporale

